



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma, _____

Ai Consorzi di Gestione per la pesca dei
molluschi bivalvi
Alle Organizzazioni di Produttori
Loro Sedi
Alle Capitanerie di Porto interessate
Loro Sedi
A tutte le Associazioni Nazionali di Categoria
Loro Sedi
Al Reparto Pesca Marittima - Sede-

DG PEMAC

Prot. Uscita del 31/05/2017

Numero: **0013020**

Classifica:



Oggetto: CIRCOLARE 31 Maggio 2017 - Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione del 13 ottobre 2016 che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi *Venus spp.* nelle acque territoriali italiane - Decreto Ministeriale 27 dicembre 2016. Adozione del Piano di Gestione Nazionale Rigetti, per la risorsa vongola (*Chamelea gallina*).

Come è noto, con Decreto Ministeriale in data 27 dicembre 2016, è stato adottato il Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della vongola – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), redatto ai sensi degli articoli 15 e 18 del Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.

Al suddetto Decreto, pubblicato nella G.U. n. 8 dell'11.1.2017, è stato allegato il dettagliato Piano di gestione che ne segnala, tra gli altri, le “motivazioni e le criticità” nonché le “Fasi” attraverso le quali il medesimo Piano si articola. Gli articoli 3, 4 e 5 del D.M. in parola fissano poi, in particolare, i tempi di attuazione dello stesso, finalizzati alle misure di controllo e di gestione per l'attuazione del Piano stesso.

Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all'azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente Circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati, nonché degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione.

Ciò premesso, non può non considerarsi che il Regolamento Delegato 2016/2376 che ha determinato, all'articolo 2, “la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole nelle acque territoriali italiane fissata a una lunghezza totale di 22 mm.”, è stato frutto di un'intensa attività diplomatica e negoziale promossa da questa Amministrazione nell'ambito del complesso quadro normativo di riferimento che ha evidenziato, nelle varie sedi europee, la presenza a livello compartimentale dei Consorzi di gestione, istituiti e riconosciuti da questo Ministero quale importante strumento di gestione e tutela della risorsa in questione.

Pur tuttavia questa Amministrazione, nonostante abbia affidato la gestione e la tutela su base compartimentale ai Consorzi di gestione ivi costituiti e pur auspicando una totale adesione delle imprese interessate agli stessi, è ben consapevole della non obbligatorietà ai medesimi e della presenza di imprese dedite a tale attività non aderenti al Consorzio di riferimento.

Questa Amministrazione, in relazione ai quesiti pervenuti ritiene opportuno fornire alcune precisazioni e di impartire puntuali indicazioni, sia per il rispetto degli impegni formalmente assunti che di interpretazione delle norme in questione.

In via preliminare, si ritiene opportuno confermare come la pertinente normativa di settore e, più precisamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del D.M. 22 dicembre 2000, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è affidata ai Consorzi costituiti ai sensi dei Decreti Ministeriali n. 44/95 e 515/98 denominati “consorzi di gestione”.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma, _____

(2)

In relazione alle misure di controllo e gestione l'art. 3 del D.M. 27 dicembre 2016, alla lettera a), prevede che *"tutte le unità abilitate alla cattura delle vongole sono dotate di un sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare (VMS – AIS – GPS -)"*.

Si premette che l'attività di controllo è effettuata dall'Amministrazione (Mipaaf e Autorità Marittima), come peraltro ribadito al punto 3 – ultimo comma - del Piano di Gestione Nazionale Rigetti per la risorsa vongola.

Le attività del Piano di Gestione, articolate in varie fasi, prevede che per rafforzare il controllo sul rispetto del divieto di pesca nelle aree di ripopolamento, i Consorzi (CO.GE.VO.) si avvalgono *"di sistemi di verifica della posizione delle imbarcazioni interessate basati su localizzazione GPS, in grado di registrare dunque tutte le fasi inerenti le attività della flotta e dotati della possibilità di emettere un'allerta rapida indirizzata alle imbarcazioni che violino tali divieti. Si consideri che sono già presenti sistemi di controllo geo-referenziati (gestiti in GPS) nei Compartimenti Marittimi dell'Alto Adriatico. Tramite tali sistemi è possibile conoscere, tra l'altro, il numero di draghe idrauliche operanti giornalmente, potranno essere ottimizzate le procedure e l'organizzazione delle operazioni di vaglio a terra del prodotto (a cura dei Consorzi di Gestione), e sarà più semplice controllare le operazioni di semina delle vongole sotto taglia nelle aree di mare in precedenza individuate."*

Per quanto sopra, in conformità a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di controllo (Reg. CE 1224/2009), nonché dai Decreti ministeriali attuativi in vigore, per le unità da pesca di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 15 mt, queste devono essere dotate di un sistema di controllo VMS o AIS. Secondo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento (CE) 1224/09, le unità da pesca di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, qualora non abbiano fatto richiesta di deroga, sono già dotate di un sistema di controllo VMS. I pescherecci non rientranti nei suddetti parametri o che abbiano fatto richiesta di deroga, possono dotarsi di un sistema di controllo compatibile con i sistemi di monitoraggio del CCNP, così come previsto dal D.M. 13 aprile 2015.

Fermo restando quanto previsto dalla sopra richiamata normativa comunitaria e nazionale di riferimento, i soggetti aderenti al Consorzio sono vincolati ad installare il sistema di monitoraggio e registrazione della posizione in mare scelto dal Consorzio stesso.

Le imprese di pesca non aderenti ai locali Consorzi o utilizzano uno dei sistemi previsti a livello nazionale, o possono optare per il sistema scelto dal CO.GE.VO. del Compartimento marittimo di appartenenza; resta inteso che, nel caso in cui il sistema di monitoraggio scelto volontariamente sia quello GPS, le informazioni relative all'attività delle imbarcazioni saranno visibili al Consorzio per le finalità previste dal Piano, non potendosi invocare diritto di privacy.

Per quanto sopra, alla luce del combinato disposto delle normative sopra richiamate, si ritiene pertanto che qualora il sistema di monitoraggio scelto fosse quello GPS, i dati relativi alle attività delle imbarcazioni da pesca dovranno essere registrati dal Consorzio, che è il soggetto che li deve detenere e li deve visionare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, per svolgere le attività previste dal Piano di controllo.

Le informazioni registrate dovranno essere rese disponibili in caso di richiesta da parte delle competenti Autorità di controllo (Mipaaf-Autorità Marittima).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma, _____

(3)

Relativamente alla lettera b) del medesimo articolo 3 “*vengono rese operative presso i luoghi designati allo sbarco, le attrezzature per la selezione del prodotto, utilizzando strutture fisse o mobili sia a terra che galleggianti*” si ritiene che, così come previsto dal Piano di Gestione Nazionale Rigetti, le operazioni di seconda vagliatura, in condizioni ottimali a terra, con restituzione al motopesca di tutte le vongole sopra la nuova taglia minima di riferimento per la conservazione, dovranno avvenire sotto il controllo dei Consorzi che rilascerà poi la certificazione prevista.

Le procedure, stabilite dai Consorzi per il riposizionamento in mare del prodotto sotto taglia vagliato a terra, dovranno essere preventivamente indicate dagli stessi Consorzi alla Capitaneria di Porto competente per territorio, la quale provvederà ad emanare apposita Ordinanza di divieto di pesca per i pescherecci interessati nelle aree di ripopolamento.

Circa il disposto di cui alla lettera c) relativo a che “*i consorzi di gestione introducono un sistema di certificazione attestante la conformità del prodotto alla taglia minima di riferimento*”, si ritiene che tutte le imbarcazioni che esercitano l'attività di pesca, indipendentemente dal fatto che le imprese proprietarie ed armatrici delle medesime aderiscano o meno ai locali Consorzi di gestione, sono obbligate ad effettuare la “seconda vagliatura” che, come previsto dal Piano, è certificata dal Consorzio, unico soggetto che può rilasciare tale documento. Pertanto, le partite del prodotto pescato dovranno avere tutte la suddetta certificazione.

Alla luce di quanto suesposto, si ritiene dunque opportuno suggerire l'opportunità che ciascun Consorzio predisponga un proprio “*Piano Operativo*”, all'interno del quale disciplinare anche le modalità di realizzazione della “seconda vagliatura”. In particolare, potranno essere specificate le caratteristiche tecniche del vaglio (es.: maggiore è la selettività del vaglio minore sarà la percentuale della partita di prodotto da controllare), le percentuali di prodotto da sottoporre a seconda vagliatura nonché, le modalità di ritrasferimento degli organismi sottomisura nelle aree di mare destinate al ripopolamento.

Il suddetto “*Piano Operativo*”, dopo aver ottenuto il parere conforme della competente Capitaneria di Porto, dovrà essere approvato da questa Amministrazione e le disposizioni ivi contenute saranno applicate a tutte le imbarcazioni abilitate alla pesca delle vongole – *Venus spp.* - (*Chamelea gallina*), operanti nel Compartimento marittimo di riferimento, comprese quelle di imprese non aderenti al Consorzio.

Proprio in ragione della natura del Consorzio e dei compiti ad esso espressamente attribuiti, tra i quali vi è la certificazione, non si ritiene che tale attività possa essere delegata alle Organizzazioni di Produttori. In tal guisa, non possono considerarsi fondate le illegittimità del Decreto Ministeriale 22.12.2000 relativo alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi in merito alle modalità di traino dell'attrezzo draga idraulica e le perplessità sul D.M. 27.1.2.2016 che ha adottato il Piano di gestione in oggetto, avanzate da imprese di pesca non aderenti ai Consorzi. Relativamente alle modalità di traino dell'attrezzo, queste infatti sono determinate dal Consorzio di gestione dove viene specificato, nell'allegato D al surriferito D.M. 22.12.2000, come per le unità non aderenti ai Consorzi “*il traino della draga deve avvenire solamente facendo forza, tramite il verricello sul cavo dell'ancora precedentemente calata*”.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

Roma, _____

(4)

La validità del quadro normativo applicato in materia di molluschi bivalvi ivi compresi i Decreti Ministeriali nn. 44/95 e 515/98 peraltro, oltre che confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n.2937 del 20 marzo 1998, è stata ribadita dalla recente ed articolata Sentenza n.189/2016 del 17.2.2016 del Tribunale Ordinario di Teramo, dalla quale si evince che il bene tutelato dalla norma di riferimento è la risorsa ittica e l'ambiente marino in genere, e laddove il sistema più impattante – la pesca mediante il traino della draga idraulica attraverso l'elica dell'imbarcazione, fosse utilizzato liberamente in maniera indiscriminata e senza autoregolamentazione consortile, i danni al fondale ed alla risorsa potrebbero essere gravi.

Questo solo per ribadire il concetto, più volte ripreso nei DD.MM. 44/95 e 515/98 di come gli aderenti ad un Consorzio di Gestione beneficiano di incentivi rispetto a quelli che non aderiscono, vedasi ad esempio i disposti di cui all'articolo 2 del D.M. 515/98 che prevede, al comma 4, come *“al fine di garantire la gestione razionale delle risorse anche a mezzo del monitoraggio della relativa attività, il Consorzio può prevedere che le misure previste dal comma 1 del medesimo articolo, si applichino solo nei confronti degli aderenti al Consorzio medesimo”*. Tale assunto riveste rilevante importanza ai fini della tutela della risorsa molluschi bivalvi cui i Consorzi sono demandati, proprio perché il Consorzio medesimo ha facoltà di proporre misure tecniche concernenti i quantitativi massimi pescabili, l'uso degli attrezzi consentiti, i periodi di tempo per lo svolgimento di detta attività, modificazioni ai punti di sbarco autorizzati, costituzione di aree di ripopolamento, nonché ogni misura ritenuta idonea ad assicurare la gestione razionale della risorsa cui agli stessi è stata affidata.

Ai fini della capillare diffusione tra il ceto interessato, si invitano i Consorzi, le Associazioni Nazionali di Categoria e le OO.PP. in indirizzo, ad estendere il contenuto della presente Circolare alle imprese di pesca loro aderenti; le Capitanerie di Porto agli Uffici Marittimi dipendenti.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

F.R. Vic. Dirigente W. Graziani
w.graziani@politicheagricole.it

Dirigente: G. D'Onofrio